

## ENTE ASSISTENZA SOCIALE "IL SALVATORE"

### - ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA -

#### Capitolo I

#### Origine e scopo dell'Ente e mezzi dei quali dispone

##### Articolo 1

##### Denominazione – Sede – Origine

E' costituita, per iniziativa di promotori privati l'Associazione, a carattere regionale, con sede in Roma, intesa a dare assistenza alle persone povere affette da tumori maligni ed alle loro famiglie, denominata: **"Ente Assistenza Sociale 'Il Salvatore'"**.

L'Associazione, già istituita quale ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, n. 588, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Febbraio 1990, è destinata a perseguire le sue finalità istituzionali senza scopo di lucro, ottenendo il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

##### Articolo 2

##### Scopo

L'Ente Assistenza Sociale "Il Salvatore" ("Ente") si propone di perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva delle attività di assistenza, proponendosi in particolare di:

- a) soccorrere persone affette da tumori maligni, in condizioni di povertà, elargendo loro sussidi in danaro o natura;
- b) distribuire gratuitamente alle famiglie delle persone affette da tumori maligni viveri, medicinali, indumenti, materiale scolastico;
- c) prestare assistenza agli spastici ed agli oligofrenici, nonché provvedere al

recupero funzionale e sociale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste dipendenti da qualsiasi causa.

### **Articolo 3**

#### **Patrimonio**

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal versamento di oblazioni effettuate dai promotori e fondatori dell'Ente medesimo, nonché da successivi versamenti comprese le donazioni di beni mobili ed immobili, da lasciti o contributi senza corrispettivo compiuti con lo scopo di incrementare il patrimonio stesso.

L'Ente potrà raccogliere fondi anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazioni di servizi di modico valore.

Il patrimonio dell'Ente è inoltre costituito dal patrimonio esistente, quale risultante dall'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente.

Nell'ambito del patrimonio dell'Ente sono destinati alla realizzazione dei fini istituzionali i seguenti beni immobili:

- 1) porzione di fabbricato sito nel Comune di Albano Laziale (RM), Via Socrate, distinto nel Catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 3, particella 688;
- 2) fabbricato sito nel Comune di Campagnano di Roma (RM), Via Roma n. 50, distinto nel Catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 18, particella 81, e al foglio 19, particella A130;
- 3) porzioni di terreno siti nel Comune di Albano Laziale (RM), distinti nel Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 3, particelle 1254, 1279 e 689;

4) porzioni di terreno siti nel Comune di Campagnano di Roma (RM), distinti nel Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 19 particelle 146, 323 e 378.

La gestione del patrimonio dell'Ente verrà attuata dal Consiglio di Amministrazione attraverso modalità organizzative concrete interne idonee ad assicurare la separazione delle attività gestionali dalle attività istituzionali dell'Ente.

L'Assemblea dei soci delibera con la maggioranza del 55% (cinquantacinque per cento) del voto favorevole degli aventi diritto relativamente alle proposte di dismissione di tali beni ed al contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente, escludendosi in ogni caso l'adozione di qualsiasi delibera diretta a diminuire il valore patrimoniale dei medesimi beni rappresentato dal loro valore rapportato all'attualità.

In ogni caso, gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali sui beni appartenenti all'Ente e destinati allo svolgimento delle attività istituzionali del medesimo devono essere inviati alla Regione Lazio nel termine di trenta giorni. La Regione Lazio adotterà gli opportuni provvedimenti previsti dalla legge qualora la deliberazione si ponga in contrasto con le finalità di cui all'atto costitutivo o allo Statuto dell'Ente.

#### **Articolo 4**

##### **Rendite**

L'Ente provvede al proprio scopo con le rendite del proprio patrimonio e con ogni altro introito, anche conseguito in forza dello svolgimento della propria attività istituzionale.

I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio dell'Ente sono destinati

prioritariamente alle attività socio-assistenziali del medesimo, secondo le sue finalità istituzionali.

Le risorse dell'Ente potranno tuttavia essere impiegate anche a finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio.

#### **Articolo 5**

##### **Attività assistenziale a favore delle persone affette da tumori maligni**

L'entità dei soccorsi in danaro o in natura, da evolversi a favore delle persone affette da tumori maligni, è determinata dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai mezzi finanziari di cui dispone l'Ente.

L'Ente, nello svolgimento della sua attività assistenziale a favore delle persone povere affette da tumori maligni e delle loro famiglie, terrà conto della loro inabilità totale o parziale a causa della malattia, nonché delle condizioni di bisogno.

#### **Articolo 6**

##### **Attività assistenziale a favore di portatori di disabilità**

L'Ente presta assistenza in favore di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e/o sensoriali, dipendenti da qualsiasi causa.

L'attività assistenziale prestata nei confronti dei disabili è finalizzata a favorire il loro recupero funzionale e intellettuale, nonché, ove possibile, il loro reinserimento nella famiglia e nella società.

### **Capitolo II**

#### **Del Consiglio di Amministrazione**

##### **Articolo 7**

##### **Composizione del Consiglio di Amministrazione**

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri,

compresi il Presidente ed il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti nella sua prima riunione, così pure il Vice Presidente.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

In ragione delle particolari qualità dalla medesima rivestite e tenuto conto delle tavole di fondazione dell'Ente e del profuso impegno svolto nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente, è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione la Signora Giovanna Scoca.

#### **Articolo 8**

##### **Assenza e impedimento**

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

#### **Articolo 9**

##### **Decadenza**

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificazioni, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.

#### **Capitolo III**

##### **Dei Benefattori**

#### **Articolo 10**

##### **Categorie di Benefattori**

I benefattori dell'Ente sono soci dell'Associazione e si distinguono in: ordinari e benemeriti.

Hanno la qualità di benefattori ordinari coloro che effettuano un versamento annuale non inferiore ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Hanno la qualità di benefattori benemeriti coloro che effettuano un versamento in una sola volta non inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

In ogni caso sono soci le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano fattivamente e personalmente al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito.

I conferimenti al patrimonio dell'Ente possono essere effettuati, oltre che in danaro, con l'apporto di beni mobili ed immobili.

L'iscrizione dei benefattori è disposta dal Consiglio di Amministrazione su istanza presentata dai candidati.

Ai soci è attribuito un ruolo qualificante nel governo e nell'amministrazione dell'Ente, provvedendo all'elezione della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in ossequio al principio di democraticità.

## **Articolo 11**

### **Perdita della qualità di Benefattore**

Perdono la qualità di benefattori coloro i quali, entro sei mesi dalla scadenza, non abbiano effettuato i pagamenti dovuti, nonché coloro i quali si trovino nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti leggi.

## **Articolo 12**

### **Attività dei Benefattori**

I benefattori possono essere delegati alla prestazione di opere ai fini delle attività assistenziali, potendosi esplicitare le attività dell'Ente anche sulla base delle prestazioni volontarie rese dai soci.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.

#### **Capitolo IV**

#### **Dell'Assemblea Generale**

#### **Articolo 13**

#### **Attribuzioni**

I benefattori in quanto soci si riuniscono nell'Assemblea Generale che:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le adunanze dell'Assemblea sono ordinarie e straordinarie; le prime hanno luogo nel mese di aprile e ottobre di ogni anno ai fini delle deliberazioni di cui alla lettera c), quelle straordinarie ogni qualvolta ne ricorra la necessità.

L'Assemblea è convocata sia per iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia per domanda motivata e sottoscritta da un terzo almeno dei

benefattori, sia per disposizione dell'autorità governativa o locale.

#### **Articolo 14**

##### **Convocazione**

Le adunanze dell'Assemblea sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con invito scritto, contenente l'ordine del giorno degli affari da trattare, da comunicare agli interessati, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata a.r. all'indirizzo risultante dai libri sociali, ovvero con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento quale, a titolo esemplificativo, la posta elettronica certificata. E' preciso onere dei soci comunicare eventuali variazioni del domicilio eletto o dell'indirizzo di posta elettronica agli organi sociali.

#### **Articolo 15**

##### **Intervento**

Alle Assemblee possono intervenire tutti i benefattori, eccetto quelli che siano in mora con i pagamenti dovuti.

#### **Articolo 16**

##### **Votazioni e deleghe**

Ogni benefattore ha diritto a un solo voto.

Un benefattore può delegare, con atto scritto, il suo voto ad altro benefattore.

Ogni benefattore non può avere più di una delega. I benefattori che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto, né accettare delegazioni di voti.

#### **Articolo 17**

##### **Validità delle adunanze**

Per la validità delle adunanze, in prima convocazione occorre l'intervento della

metà più uno dei benefattori o dei loro delegati. In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

### **Articolo 18**

#### **Deliberazioni**

Le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Con le stesse maggioranze l'Assemblea delibera in ordine alle modifiche di atto costitutivo e Statuto.

Per quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le norme del Codice Civile.

Le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene a schede segrete ed a maggioranza assoluta dei votanti; se dallo spoglio delle schede risulti che nessuno dei candidati abbia raggiunto detta maggioranza, si rinnova la votazione e risultano eletti coloro che conseguono il maggior numero dei voti.

### **Capitolo V**

#### **Adunanza e attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

### **Articolo 19**

#### **Adunanza del Consiglio di Amministrazione**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nel mese di maggio e di settembre di ciascun anno e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione della proposta di bilancio preventivo e della proposta di conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; le altre, ogni qualvolta lo richiedano motivi di

urgenza sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno tre componenti del Consiglio stesso.

## **Articolo 20**

### **Deliberazioni**

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale e a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti, quando si tratti di questioni concernenti persone.

Ai fini della determinazione della validità delle adunanze, non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla deliberazione e dovrà di conseguenza astenersi ovvero essere escluso dalla deliberazione da parte della maggioranza degli altri membri del Consiglio.

## **Articolo 21**

### **Processo verbale**

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani, e si rifiuti di firmare, ne viene data menzione.

## **Articolo 22**

### **Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica i risultati di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare delibera:

- a) la redazione, nei termini di legge, della proposta di conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) la redazione e l'approvazione, nei termini di legge, della proposta di bilancio di previsione e di eventuali variazioni allo stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) la promozione delle modifiche allo Statuto e ai Regolamenti;
- d) l'adozione di ogni provvedimento riguardante il personale;
- e) la stipulazione di convenzioni e di adesioni a forme associative;
- f) gli acquisti, le permutate, le alienazioni ed i contratti, anche di comodato, riguardanti beni immobili, salvo quanto previsto nel precedente articolo 3;
- g) la cura, la formazione, la regolare tenuta delle scritture e l'aggiornamento periodico dei beni mobili e immobili;
- h) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Ente in altri enti, persone giuridiche, associazioni, consorzi ed istituzioni;
- i) l'elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- l) l'iscrizione dei benefattori nell'apposito elenco;
- m) la pronuncia della decadenza dei consiglieri ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto;
- n) l'autorizzazione al Presidente a stare o resistere in giudizio.

Ferma restando la collegialità delle funzioni deliberative, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di demandare, secondo apposita regolamentazione, compiti ed attribuzioni inerenti determinati settori della vita dell'Ente ad uno o più consiglieri.

### **Articolo 23**

#### **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

In particolare il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente e cura i rapporti con enti ed autorità;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinando l'ordine del giorno delle sedute;
- c) sovrintende all'esecuzione delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con operatori privati, con espressioni organizzate dell'utenza o con altre organizzazioni interessate al campo di attività dell'Ente;
- e) assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propri del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la tempestiva convocazione, informandone il Consiglio stesso, per la ratifica, alla prima seduta. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci.

## **Capitolo VI**

### **Avvertenze e norme generali di Amministrazione**

#### **Articolo 24**

##### **Libri – Tesoreria**

L'Ente adotta:

- a) il libro degli associati, tenuto dal Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Consiglio di Amministrazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato a istituto finanziario a ciò autorizzato.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 25**

### **Organo di revisione**

L'Ente si dota, anche in forma associata con altri Enti, di un organo di revisione legale dei conti scelto esclusivamente tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nominato dall'Assemblea. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 2399, comma 1, del Codice Civile si applicano anche all'Organo di revisione dell'Ente.

L'Organo di revisione si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio pluriennale economico di previsione e del bilancio annuale economico di previsione, esprimendo, mediante la redazione di apposita relazione, il proprio parere sulla regolarità amministrativa e contabile di tali atti, nonché formulando eventuali rilievi e proposte finalizzate ad una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'Ente.

L'Organo di revisione, in conformità alle disposizioni statutarie e alla normativa vigente, controlla l'amministrazione dell'Ente garantendo la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione dell'Ente, nonché la rappresentazione corretta dei fatti di gestione.

L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente nonché ad ogni informazione funzionale ai suoi compiti.

L'Organo di revisione è tenuto, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, a partecipare alle sedute del Consiglio stesso e risponde della veridicità delle proprie attestazioni, adempiendo ai propri doveri con la diligenza del mandatario.

Ove riscontri irregolarità nella gestione o comunque fatti che possano contrastare con gli interessi dell'Ente, l'Organo di revisione riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione, assumendo le necessarie e conseguenti determinazioni di legge.

L'Organo di revisione dura in carica tre anni, è rinnovabile per una sola volta e può essere revocato solo per giusta causa. In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza, si provvede all'immediata sostituzione.

All'Organo di revisione spetta un'indennità determinata secondo le vigenti disposizioni di legge.

## **Articolo 26**

### **Sistema contabile**

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'Ente adotta la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all'individuazione di centri di costo e di

responsabilità e di analisi di costi e dei rendimenti e informa la propria gestione al principio del pareggio di bilancio.

L'Ente adotta un regolamento di contabilità per la disciplina del proprio sistema contabile, prevedendo, in particolare, l'articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche dei risultati raggiunti, anche da parte dell'Organo di revisione.

L'Ente approva il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio economico annuale di previsione ed il bilancio di esercizio.

Il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio economico annuale di previsione, redatti rispettando gli schemi del bilancio di esercizio, sono approvati dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Al bilancio economico annuale di previsione sono allegati la relazione riguardante il patrimonio ed il relativo piano di valorizzazione.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi del Codice Civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è trasmesso, entro quindici giorni dalla sua approvazione, alla competente struttura regionale e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. Al bilancio di esercizio è allegata la relazione sulla gestione dell'organo di governo dell'Ente e la relazione dell'Organo di revisione.

Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, nel rispetto di

quanto previsto dal regolamento di contabilità, l'Ente può prevedere forme di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati erogatori di servizi alla persona.

L'Ente è tenuto ad utilizzare eventuali utili unicamente per:

- a. il miglioramento delle prestazioni;
- b. lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo Statuto;
- c. la conservazione e l'incremento del patrimonio dell'Ente, nel rispetto dei principi di qualità e degli standard dei servizi erogati.

## **Articolo 27**

### **Personale**

La pianta organica, i modi di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ed eventualmente dai CCNL ove applicabili. I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 della Legge Regionale (Lazio) 22 febbraio 2019, n. 2.

## **Capitolo VII**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Articolo 28**

Per le materie non contenute nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari applicabili, emanate ed emanande.